

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(ai sensi della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.)

2021 - 2023

Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità

(ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)

2021 - 2023

Redatto	Approvato	data approvazione
Mazzon A.	CdA	31.03.2021

SOMMARIO

1. Introduzione	4
1.1 Legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).....	4
1.2 Elementi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“PTPC”)	5
2. Gli attori nazionali del contrasto alla corruzione	6
2.1 Autorità Nazionale Anticorruzione (AN.A.C.).....	6
2.2 Dipartimento della Funzione pubblica	6
3. Analisi del contesto	7
3.1 Contesto esterno.....	7
3.1 Contesto interno.....	11
4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Biociclo Srl	13
4.1 Finalità del PTPC – Accezione ampia del concetto di corruzione	13
4.2 Impegno di Biociclo.....	13
4.3 Obblighi informativi verso l’Amministrazione vigilante	13
4.4 Formazione, informazione e comunicazione.....	13
4.4.1 Sito web e intranet	13
4.4.2 Informazione ai neo assunti e in fase di conferimento di incarichi	14
4.4.3 Adempimenti per la diffusione del PTPC.....	14
4.4.4 Formazione in tema di prevenzione alla corruzione	14
4.4.5 Pianificazione della formazione	15
4.5 Codice Etico e di Comportamento.....	15
4.6 Sistema disciplinare	16
4.7 Altri adempimenti delle società partecipate e controllate dalla PA	16
5. Attori di Biociclo nel contrasto alla corruzione	17
5.1 Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT)	17
5.1.1 Requisiti e incompatibilità	17
5.1.2 Compiti e adempimenti del RPCT.....	17
5.1.3 Funzioni, poteri e responsabilità del RPCT.....	18
5.2 Gli altri soggetti coinvolti.....	19
5.2.1 Consiglio di Amministrazione	19
5.2.2 Responsabili delle aree a rischio corruzione	20
5.2.3 Dipendenti e collaboratori.....	20

5.2.4	Referenti del RPCT	20
5.3	Validità e aggiornamenti.....	20
5.4	Modello Organizzativo 231/01 e ODV.....	21
6.	Adempimenti in tema di trasparenza	28
6.1	Responsabile della trasparenza e suoi adempimenti	28
6.2	Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 190/2012.....	29
7.	Gestione dei rischi	30
7.1	Attività oggetto di gestione dei rischi.....	30
7.2	Individuazione delle attività a rischio reato.....	30
7.3	Risultati della gestione dei rischi	30
8.	Reati e comportamenti rilevanti	31
8.1	Delitti contro la Pubblica Amministrazione e malfunzionamento amministrativo	31
8.2	I Reati rilevanti.....	31
9.	Pubblicazione.....	36

1. Introduzione

Il presente *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* di Biociclo Srl (o la “Società” o anche “Biociclo”) è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e in generale illegali all’interno della Società, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto di Biociclo, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione (Legge n. 190 del 6.11.2012).

1.1 Legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

Con l’emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte (in particolare, il G.R.E.C.O., il W.G.B. dell’O.E.C.D. e l’I.R.G. dell’O.N.U.), con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (“PTPC”).

Il Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) approvato e aggiornato dall’ANAC fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale che deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio, l’Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Con riguardo a detti soggetti l’Autorità ha già avuto modo di svolgere le prime attività di vigilanza, in particolare sulla trasparenza, a fronte di segnalazioni ricevute.

Si rammenta che le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC. Ove adottato il modello 231, tali misure sono unite in un unico documento con quelle del modello 231 (cfr. PAR 3. della Delibera ANAC 1134/2017; nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità; dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati.

L’ANAC, con delibera n.1064 del 13 novembre 2019, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Biociclo controllata del Comune di Castiglione dello Stiviere, in virtù di quanto sopra citato ha predisposto il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "PTPC").

1.2 Elementi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("PTPC")

Nell'allegato 1 del PNA, "*Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione*" è riportato che "Al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.) e presentano il seguente contenuto minimo:

- **individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione**, incluse quelle previste nell'art. 1 c. 16, della L.190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- **previsione della programmazione della formazione**, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- **previsione di procedure** per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- **individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee** ad impedire la commissione dei reati;
- **previsione dell'adozione di un Codice Etico e di Comportamento** e per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- **regolazione di procedure per l'aggiornamento del PTCP;**
- **previsione di obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPC;
- **regolazione di un sistema informativo** per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell' **Amministrazione vigilante;**
- **introduzione di un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le misure di prevenzione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione dei rischi, prendendo in considerazione sia i potenziali eventi in cui l'ente possa essere considerato responsabile per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, sia per i reati commessi da un dipendente della società in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto ("corruzione passiva") o corruttore ("corruzione attiva")."

Benché le indicazioni sopra indicate siano riferite alla presenza di questi elementi anticorruzione nei modelli organizzativi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, il presente PTPC li assume come elementi per la completezza ed efficacia del Piano stesso.

2. Gli attori nazionali del contrasto alla corruzione

Con la Legge n. 190/12, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

2.1 Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella "Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche" (Civit) - istituita dall'art. 13 del Dlgs. n. 150/09.

Dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore la legge 30.10.2013 n. 125, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, già di titolarità di Civit, sono assunte dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.).

Più precisamente i compiti di A.N.A.C. (ex Civit) sono i seguenti :

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il "Piano nazionale Anticorruzione" predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/01, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del Dlgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/12 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Dipartimento della Funzione pubblica

All'attività di contrasto alla Corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con DPCM:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il “*Piano Nazionale Anticorruzione*”, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla Corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

3. Analisi del contesto

3.1 Contesto esterno

Il 2018 è stato ancora un anno di crescita per l'economia lombarda, nonostante il rallentamento di quasi tutte le variabili economiche. Secondo le stime di Prometeia il PIL è aumentato dell'1,4 per cento, un incremento quasi dimezzato rispetto a un anno prima (2,7 per cento secondo l'Istat). L'indicatore coincidente Regiocoin-Lombardia da noi elaborato, che coglie l'andamento delle componenti di fondo del prodotto, conferma un indebolimento del ciclo. L'attività è comunque ancora aumentata in tutti i settori; vi hanno contribuito il proseguimento dell'espansione degli investimenti delle imprese, delle esportazioni e dei consumi delle famiglie in un quadro di condizioni di finanziamento nel complesso distese. Con la fase di ripresa avviata nel 2014, la regione ha recuperato i livelli di attività pre-crisi già dal 2017, mostrando una performance sistematicamente migliore della media italiana, ma non ha ancora colmato il divario di crescita con le altre regioni europee accumulato durante il periodo di crisi.

L'attività economica si è ulteriormente indebolita nel primo trimestre del 2019, sia nell'industria sia nei servizi. La domanda rivolta al settore manifatturiero si è ridotta e, nei programmi delle imprese per l'anno in corso, l'accumulazione di capitale si arresterebbe.

4. Le imprese

Nel 2018 la produzione industriale è cresciuta, ma ha decelerato rispetto all'anno precedente. Le imprese hanno intensificato l'accumulazione di capitale più di quanto avessero programmato all'inizio dell'anno, continuando anche a usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in nuove tecnologie digitali. Nelle costruzioni l'espansione del fatturato delle imprese si è consolidata, in un contesto di miglioramento del mercato immobiliare. Nel terziario è proseguita, seppure indebolendosi, la fase espansiva nei servizi diversi dal commercio al dettaglio, che invece ha mostrato una lieve diminuzione dell'attività. La spesa dei turisti stranieri è ancora cresciuta nell'anno e ha beneficiato in misura consistente dei viaggi per motivi di lavoro, in particolare di quelli legati agli eventi fieristici, nei quali la regione spicca per la presenza di visitatori dall'estero, elevata anche nel confronto europeo. Nel 2018 è proseguita l'espansione delle esportazioni di beni, anche se in misura inferiore al 2017 e, di poco, alla domanda potenziale proveniente dai mercati di sbocco. Alcune imprese e prodotti specifici potrebbero risentire negativamente di un'eventuale uscita del Regno Unito dalla UE, ma nel complesso l'esposizione delle esportazioni lombarde verso tale paese è contenuta.

La redditività delle imprese si è confermata ancora elevata ed è migliorata la capacità di autofinanziamento. Le condizioni di accesso ai prestiti, nel complesso distese, hanno mostrato però segnali di irrigidimento nella seconda parte del 2018, mentre la domanda è rimasta debole. Il credito bancario è cresciuto in misura moderata e con andamenti differenziati: sono aumentati i finanziamenti alle aziende della manifattura e dei servizi, alle imprese medio-grandi e a quelle finanziariamente più solide. Nel primo trimestre dell'anno in corso i prestiti sono

tornati a flettere. Negli ultimi anni le imprese lombarde hanno diversificato le fonti di finanziamento, facendo maggiormente ricorso al mercato dei capitali e beneficiando anche di alcune agevolazioni all'emissione di strumenti finanziari; è stato positivo l'apporto del private equity e dei nuovi fondi PIR.

5. Il mercato del lavoro

Nel 2018 l'occupazione è cresciuta in misura moderata e il tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente. La quota di lavoratori con contratti a termine è ancora aumentata, riguardando oltre un lavoratore ogni dieci dipendenti, frequenza che sale a tre ogni dieci nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni. Le imprese della regione hanno riscontrato difficoltà a reperire particolari figure professionali, soprattutto nel campo dell'ingegneria, della tecnologia e delle materie scientifiche.

6. Le famiglie

Nel 2018 il reddito disponibile delle famiglie sarebbe cresciuto e i consumi avrebbero continuato a espandersi, sebbene a tassi inferiori rispetto al 2017. Gli indicatori sulla distribuzione del reddito da lavoro evidenziano per la regione una minore disuguaglianza rispetto alla media italiana; quelli di benessere confermano un vantaggio della Lombardia nelle componenti relative all'economia e alla qualità dei servizi, ma evidenziano svantaggi nei temi riferiti all'ambiente e alla sicurezza. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario si è ancora indirizzato verso forme prontamente liquidabili. L'indebitamento delle famiglie ha continuato a crescere nel 2018, riflettendo l'espansione del credito al consumo e delle nuove erogazioni di mutui. Negli ultimi anni la diffusione delle operazioni di surroga e di sostituzione di mutui ha consentito alle famiglie lombarde di ridurre l'onere del debito e assicurarsi nei confronti del rischio di un rialzo dei tassi di mercato.

7. Il mercato del credito

È proseguito il ridimensionamento della rete territoriale delle banche nella regione, accompagnato dal maggior utilizzo dei canali di contatto a distanza tra le banche e la clientela. Un crescente numero di intermediari ha avviato o programmato iniziative nell'ambito Fintech, tra le quali hanno particolare rilevanza i progetti inerenti l'offerta di servizi alle famiglie nel campo dei pagamenti elettronici e della gestione automatizzata del risparmio. L'innovazione digitale ha favorito la diffusione di servizi di pagamento più evoluti, contribuendo a ridurre l'uso del contante. La qualità del credito erogato alla clientela lombarda è migliorata e si è ridotto l'ammontare delle posizioni problematiche sul totale dei finanziamenti, grazie anche all'intensificarsi delle operazioni di dismissione dei prestiti in sofferenza dai bilanci bancari e alla crescita delle rettifiche di valore.

8. La finanza pubblica

Nel 2018 la spesa degli enti territoriali lombardi è cresciuta. Sono aumentati i pagamenti per l'acquisto di beni e servizi e la spesa per il personale; sono cresciuti anche gli investimenti effettuati dai Comuni, caratterizzati da una situazione economico-finanziaria mediamente migliore nel confronto interregionale. Rispetto alle altre Regioni a statuto ordinario, gli enti territoriali lombardi si sono connotati per un utilizzo moderato della leva fiscale e per una più elevata capacità di riscossione delle entrate.

Il Comune di Castiglione delle Stiviere è inserito in un contesto produttivo vitale e si inserisce in una delle zone di maggior benessere a livello non solo regionale ma anche nazionale. L'analisi del contesto parte dall'esame di un territorio di ampia scala, quindi non solo limitato alla realtà comunale ma guardando anche una logica di interazione con i territori limitrofi.

Il tessuto economico regionale, pur non estraneo all'attuale crisi economica, rappresenta un bacino d'investimenti solido. La Regione Lombardia, si caratterizza per essere la maggior piazza finanziaria nazionale e si colloca tra le regioni italiane di maggior benessere.

L'economia lombarda, dopo la crisi degli anni passati, è stata caratterizzata da una diffusa ripresa dell'attività economica che ha interessato tutti i comparti produttivi.

Tutti questi fattori, sommati all'estensione territoriale e alla collocazione geografica contribuiscono a rendere il territorio regionale estremamente appetibile per la criminalità organizzata che adotta ogni genere di strategia al fine di infiltrarsi nell'economia c.d. "legale" e per sfruttare le opportunità offerte dal tessuto socio economico locale. La criminalità organizzata si manifesta con caratteristiche e modus operandi che variano in funzione delle provincie e dei settori illegali.

Il tessuto produttivo lombardo, solido e diversificato, rappresenta il contesto ideale in cui le organizzazioni criminali possono, attraverso complesse operazioni di riciclaggio, reimpiegare cospicui capitali illegali, in imprese commerciali (attività di import-export, grande distribuzione, bar, ristorazione, concessionarie di autovetture, attività turistico ed alberghiere, attività di intrattenimento), immobiliari ed edili, di movimento terra, di giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, bonifiche ambientali, società finanziarie, cooperative, sanità, servizi di logistica e trasporti, settore energetico.

In Lombardia, si evidenzia la capacità da parte della criminalità organizzata, di inserirsi nel contesto socio economico, travisandosi, a seconda dei casi, dietro la veste del professionista, del fiancheggiatore dell'organizzazione, dell'amministratore colluso, del funzionario infedele o dell'imprenditore prestanome.

L'azione di contrasto alle organizzazioni criminali si sta spingendo verso l'accertamento degli illeciti di natura fiscale e contro la Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale, si registrano segnali preoccupanti d'infiltrazioni mafiose nell'aggiudicazione di lavori pubblici, in particolare nel settore del movimento terra, dove i clan calabresi mantengono forti i loro interessi al fine di acquisire una posizione dominante. Le risultanze investigative hanno evidenziato come, in alcuni casi, gli stessi imprenditori siano divenuti parte attiva in accordi che hanno permesso, alle organizzazioni criminali, di inserirsi nel settore d'interesse e ad imprese "amiche" di ottenere appalti e commesse, cui si vanno ad affiancare altre attività d'indagine che fanno emergere casi di corruzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, da parte di Amministratori/dipendenti e dirigenti di strutture pubbliche, in ordine all'esecuzione di importanti lavori pubblici o anche afferenti settori sensibili per la comunità, denotando casi di vulnerabilità dell'imparzialità, buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ad ingerenze esterne.

Il territorio lombardo è inoltre un'area ove la gestione di grandi quantità di rifiuti non sfugge all'attenzione d'imprenditori spregiudicati e della criminalità organizzata, facendo occasionalmente rilevare episodi di smaltimento di rifiuti speciali in cave "compiacenti", previa fittizia declassificazione. Più in generale, la criminalità ambientale trova spesso appoggio nella corruzione di funzionari pubblici, per ottenere le autorizzazioni necessarie per operare anche nel campo delle costruzioni, alimentando il ciclo illegale del cemento.

Il Comune di Castiglione delle Stiviere insiste sul territorio della Provincia di Mantova che, con circa 420 mila abitanti, è considerata una delle provincie con un reddito annuale pro-capite tra i più elevati d'Italia. I punti di forza dell'economia della provincia mantovana sono, tradizionalmente, i distretti produttivi specializzati della "calza" a Castel Goffredo ed il distretto del "legno" a Viadana, nonché la produzione orientata all'export verso i mercati europei ed extraeuropei. Altri comparti economici trainanti sono quello agro-alimentare, della macellazione e lattiero-caseario. Tutt'altro che irrilevanti sono anche la pluralità d'impresе che spaziano dall'esercizio bancario e del credito, al terziario/servizi, con una consistente presenza di strutture industriali, alcune aziende metal meccaniche, un polo logistico e commerciale. Rilevante è inoltre il "polo chimico" di Mantova caratterizzato da una serie d'impianti collegati per la produzione di energia e di gas.

Nel contesto delle provincie lombarde, pur non potendola definire in assoluto "un'isola felice", quella di Mantova appare piuttosto lontana da una situazione caratterizzata da attività criminali, riconducibili a sodalizi mafiosi, anche se la sua diffusa condizione di benessere non esclude la possibile attrattiva da parte di soggetti provenienti da altre regioni del territorio italiano e dediti alla commissione di attività delittuose.

Il territorio è interessato dalla presenza di pregiudicati originari dell'area calabrese e in misura minore campana e siciliana, per i quali si ipotizzano collegamenti con le rispettive organizzazioni di tipo mafioso e con sodalizi di origine calabrese di chiara matrice mafiosa, i quali risultano attivi nel narcotraffico, nel riciclaggio e nell'acquisizione e gestione di attività presenti nel tessuto economico locale oltre che di appalti pubblici e privati.

Gli esponenti legati alla criminalità delle famiglie calabresi e siciliani operano soprattutto nel tessuto economico rivolto all'aggiudicazione di appalti inerenti l'edilizia pubblica. Pertanto, l'attenzione delle Forze di polizia è rivolta, tanto al monitoraggio degli appalti e delle opere pubbliche di rilievo quanto a soggetti provenienti dal cutrese. Lo scenario criminale della Provincia di Brescia risente dell'influenza di fattori rilevanti, quali la vicinanza al territorio milanese e le particolari connotazioni economico-finanziarie del contesto. Si registra infatti, un alto tenore di vita, un diffuso benessere, la presenza di numerose aziende attive nel settore del turismo, edile, immobiliare, dei beni voluttuari (autosaloni e centri commerciali) e dell'intrattenimento (discoteche e night-club).

Anche nella provincia di Mantova si registrano espressioni della criminalità di matrice straniera, soprattutto nordafricana, cinese ed indo-pakistana che agiscono per lo più nei settori dello spaccio di sostanze stupefacenti, dello sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina.

(Fonti: Rielaborazione Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – Anno 2016 e Banca d'Italia. L'economia della Lombardia- Rapporto annuale – giugno 2019)

Biociclo ha acquisito nel 2011 la Certificazione di qualità ISO 14001:2004 e nel 2017 ha già adeguato il proprio sistema di gestione in base alla **nuova ISO 14001:2015**.

Con quest'ultima revisione vengono introdotti tre concetti chiave che caratterizzano la nuova norma, la cui comprensione e interpretazione risulta fondamentale ai fini della corretta applicazione dello standard nel suo insieme:

- 1) il “Contesto”;
- 2) la “Prospettiva del Ciclo di Vita” (“Life Cycle Perspective”);
- 3) il “Rischio”

Il contesto introdotto dalla ISO 14001:2015 è quindi multidimensionale – non solo “ambientale” in senso fisico e naturale – e “popolato” di soggetti (parti interessate) portatori di specifici bisogni e aspettative. È proprio all'identificazione di tali bisogni e aspettative, nonché più in generale delle questioni che dal contesto possono emergere relativamente alle dimensioni evidenziate, che è prioritariamente finalizzata l'analisi del contesto.

Assumere una Life Cycle Perspective nell'identificazione, valutazione e gestione dei propri aspetti ambientali significa adottare un approccio volto a considerare i processi produttivi e il loro impatto sull'ambiente in una prospettiva che trascende i ristretti confini del luogo ove si svolge la produzione in senso stretto (tipicamente, il “sito produttivo” dell'impresa), e prendere anche in esame tutte le fasi, a monte e a valle della produzione, dalla progettazione, alla distribuzione, al consumo, etc. fino al “fine vita” dei prodotti e servizi, indipendentemente dal luogo dove materialmente si svolgono tali fasi e dai soggetti cui fa capo principalmente la responsabilità di conduzione di tali attività (designer, trasportatori, retailer, smaltitori, etc.) che sono, nella gran parte dei casi, entità ben distinte dall'organizzazione che si certifica.

In questo quadro, condizione essenziale per adeguare il SGA ai requisiti della nuova 14001 con riferimento al rischio è proprio la corretta comprensione del concetto di rischio nella prospettiva del Sistema di Gestione Ambientale.

Biociclo ha analizzato il contesto esterno e i rischi derivanti dalla propria attività anche tramite le procedure previste dalla ISO 14001:2015, in quanto certificata dal 2011.

Da tale analisi ne è scaturito il documento allegato.

8.1 Contesto interno

BIOCICLO s.r.l. nasce nel 2000 con l'obiettivo, trasfuso nel suo oggetto sociale, di eseguire interventi e gestire servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente. Nello specifico essa si occupa principalmente di costruire, gestire e mantenere sistemi e impianti destinati all'igiene ambientale, come per esempio impianti di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti.

BIOCICLO s.r.l. si occupa anche di organizzare e gestire i servizi e le attività inerenti l'igiene urbana nonché di realizzare qualsiasi attività complementare, connessa o inerente l'esercizio degli impianti anzidetti. Svolge altresì attività formative in ambito ambientale e promuove la cultura per igiene ambientale attraverso diverse iniziative.

Non manca, infine, l'attività di ricerca, progettazione e studio negli ambiti consentiti. BIOCICLO s.r.l. è una società privata sottoposta a controllo pubblico.

A tal riguardo è opportuno spiegare che i soci fondatori di BIOCICLO s.r.l. sono:

- INDECAST s.r.l. (che detiene il 52% di quote del capitale), società con capitale interamente pubblico, che si occupa dei servizi essenziali del Comune di Castiglione delle Stiviere,
- GARDA UNO S.p.a. (che detiene il 24% delle quote), anch'essa è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, la quale svolge attività inerenti il ciclo idrico integrato
- MANTOVA AMBIENTE S.r.l. (che detiene il 24% delle quote), società che si occupa di gestione integrata dei rifiuti.

BIOCICLO rientra a pieno titolo tra gli *enti privati in controllo pubblico*, ciò in quanto attraverso le società a partecipazione totalmente pubblica è sottoposta al controllo da parte della P.A., rammentando che per *“enti di diritto privato in controllo pubblico”* si intendono, secondo l'art. 2, comma 1, lett. n del D.lgs. n°175/2016, *«le società in cui uno o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. B)»*. La lettera b) ivi richiamata definisce il concetto di controllo operando di fatto un mero richiamo a quanto disposto dall'art. 2359 c.c., che assume rilievo fondante per l'individuazione della società in questione.

Proprio in quanto società in controllo pubblico, BIOCICLO S.R.L. è società soggetta alla disciplina dettata dalla Legge n°190/2012, motivo per il quale si è dotata di un Piano Triennale anticorruzione, che, in virtù del PNA e della determina ANAC n°1134/2017, intende coniugare con il modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. n°231/2001.

BIOCICLO ha nel proprio organico sette unità, impiegate nei diversi servizi ad essa affidati. In particolare, l'organico di BIOCICLO al 1 gennaio 2020 risulta così composto:


dirigenti: 1;

impiegati amministrativi: 2

operai: 6, di cui 1 interinale.

per un totale di otto persone.

Nel 2020 si è proceduto all'assunzione di n.1 operaio liv.2 b, mediante bando pubblicato sul sito web della società, a seguito del Verbale CdA del 13.11.2019



L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente, Dott. Confalonieri Roberto, e due Consiglieri, Faini Massimiliano e Borgonovi Simona. Il CDA è stato rinominato con verbale Assemblea del 28.06.2019 (il consigliere Borgonovi è subentrata al consigliere dimissionaria Bertolasi Ivana con verbale Assemblea del 25.06.2020) e resterà in carica tre anni -sino ad approvazione del bilancio al 31.12.2021-, come previsto nello statuto.

Il presidente del CDA ha la rappresentanza della società.

Il Direttore tecnico, nella persona del Dott. Mazzon Andrea, ha la gestione operativa di BIOCICLO, portando ad esecuzione le decisioni assunte in seno al CDA e gli ordini impartiti dallo stesso. Al Direttore Tecnico, con procura speciale de 27 agosto 2013, a ministero Notaio Dott. Fabrizio Rossi, Rep. 53688 (Prot. R.I. n°39392/2013), sono stati conferiti i poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla sicurezza ed igiene sul lavoro, alla prevenzione incendi e alla tutela dell'ambiente. A tal fine sono allo stesso conferiti la rappresentanza della società, i più ampi poteri decisionali e di firma, nonché poteri di spesa, potendo utilizzare in più ampia autonomia e senza alcuna limitazione le somme previste nel budget annuale, provvedendo a chiedere le necessarie integrazioni.

Dalla direzione tecnica dipendono:

- Area segreteria, personale, contabilità e contratti;*
- Ufficio movimentazione*
- Area impianto.*

BIOCICLO S.r.l. si avvale altresì delle seguenti figure esterne:

- RSPP;
- Consulente per elaborazione buste paga;
- Consulente per la redazione del Bilancio;
- Revisore contabile.

L'analisi effettuata e descritta in precedenza ha riguardato anche il contesto interno all'azienda.

9. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Biociclo

9.1 Finalità del PTPC – Accezione ampia del concetto di corruzione

Il presente PTPC di Biociclo è volto a individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e gli strumenti di prevenzione. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa da soggetti esterni, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Si veda anche quanto riportato al Cap.13 (Reati e comportamenti rilevanti).

9.2 Impegno di Biociclo

L'impegno di Biociclo nella prevenzione della corruzione si attua sostanzialmente ne:

- la nomina e l'attribuzione di responsabilità al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e altri soggetti aziendali coinvolti,
- l'approvazione, diffusione e applicazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (riferimenti normativi e contenuto minimo, la struttura del Piano, il monitoraggio e riesame del Piano, gli obblighi informativi vs. l'Amministrazione vigilante, l'aggiornamento periodico del Piano).
- l'approvazione, diffusione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento per dipendenti e collaboratori.

9.3 Obblighi informativi verso l'Amministrazione vigilante

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a trasmettere tempestivamente il Piano di prevenzione della corruzione e i successivi aggiornamenti a Indecast (Amministrazione vigilante) oppure ad avvisarlo della sua pubblicazione sul sito, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e a pubblicarlo sul sito istituzionale di Biociclo Srl.

9.4 Formazione, informazione e comunicazione

E' valutato fondamentale per l'attivazione del presente PTPC, l'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte di tutti i dipendenti e collaboratori di Biociclo mediante adeguata formazione e/o informazione al fine di prevenire i rischi di corruzione che possono essere presenti in maniera anche non evidente nell'attività quotidiana.

9.4.1 Sito web e intranet

A tal fine il PTPC è reso disponibile e consultabile all'interno dell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", direttamente accessibile al seguente percorso:

www.biociclo.it / amministrazione trasparente

La Società fornisce la più ampia diffusione al presente PTPC, pubblicandolo anche sulla propria rete intranet.

9.4.2 Informazione ai neo assunti e in fase di conferimento di incarichi

I Responsabili aziendali si fanno parte attiva nella divulgazione del PTPC, agevolando la consegna *brevi manu* dello stesso a tutti i dipendenti, collaboratori e lavoratori somministrati che per ragioni di servizio non hanno accesso a strumenti telematici.

La Società al momento dell'assunzione di ogni dipendente a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione consegna apposito documento nel quale si riepiloga la documentazione consegnata o inviata mezzo e-mail al neoassunto (Codice etico e di Comportamento, PTPC, ecc.) provvedendo ad acquisire formale dichiarazione di presa d'atto.

Analoga attenzione è prestata all'atto del conferimento d'incarichi professionali e/o di consulenza ai cui titolari è richiesta formale dichiarazione di presa d'atto del presente PTPC nella versione disponibile sul sito web istituzionale.

9.4.3 Adempimenti per la diffusione del PTPC

Annualmente, le funzioni e gli uffici di Biociclo incaricati degli adempimenti citati nel presente paragrafo, invieranno al RPCT uno specifico report sullo stato di attuazione della presente disposizione.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente PTPC traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono chiamati ciascuno per il proprio ambito di competenza, nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.

I Responsabili aziendali sono incaricati di individuare anche tramite i collaboratori eventuali criticità e segnalarle al referente per la prevenzione della corruzione nominato per la propria area o direttamente al RPCT.

9.4.4 Formazione in tema di prevenzione alla corruzione

Nell'ambito del piano di formazione del personale, la Società definisce specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal RPCT.

Sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dalla Direzione e dai Responsabili, le iniziative d'intervento che si riferiscono alla formazione devono prevedere le seguenti aree d'azione:

- individuazione dei dipendenti e dei collaboratori esterni (in caso di outsourcing rilevanti) coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva schedulazione degli interventi di aggiornamento/allineamento alla norma;
- verifica con il supporto dei Responsabili di primo livello del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- sensibilizzazione verso i comportamenti finalizzati a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

La formazione ha quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali di reato, come identificati nel presente PTPC, sia la conoscenza applicata, intendendosi quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro, nonché lo sviluppo di mappe del rischio, finalizzate a circoscrivere gli elementi dai quali può derivare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

E' favorito il confronto tra le esperienze e i contributi provenienti da tutti i livelli operativi della struttura di Biociclo, al fine di predisporre e coordinare all'interno della struttura societaria *best practice* che tendano a ridurre il rischio di corruzione.

9.4.5 Pianificazione della formazione

La formazione continua e sistematica è gestita attraverso la pianificazione periodica e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi.

I Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Tecnica, in base alle esigenze rilevate e tenendo conto della formazione obbligatoria, sviluppano il piano / programma di formazione quantificandone il costo da inserire in budget (se presente), valutando anche la possibilità di trovare fonti di finanziamento applicabili.

La scelta dei formatori è fatta o facendo riferimento a figure con cui si è già collaborato e che sono state valutate dai partecipanti in modo positivo, o selezionando gli enti di formazione che a catalogo offrono un programma di corso più adatto alle necessità aziendali, o valutando la disponibilità alla personalizzazione del corso in house.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano della prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto disposto dal PNA, avviene con le seguenti modalità:

- Corsi di formazione;
- E-mail di aggiornamento;
- Note informative interne.

Previsione della programmazione della formazione

Per il personale addetto alle attività delle Aree a maggior rischio di commissione di reati e sopra individuate, si adotta il seguente "Piano formativo":

1. Formazione inerente la presentazione ed illustrazione della normativa e del "Piano di prevenzione della Corruzione" a livello aziendale, al fine di instaurare un confronto ed un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso;
2. attività formative specifiche, di volta in volta determinate in ordine agli aggiornamenti del presente "Piano" o di suoi aggiornamenti significativi, per il personale interessato alle attività a maggior rischio sui contenuti e sull'applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e finalizzato in particolare a rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi.

9.5 Codice Etico e di Comportamento

Il Codice di comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il Codice va adottato dall'organo di indirizzo politico - amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Sull'argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida dell'ANAC, di condividerne i contenuti con la partecipazione degli stakeholders; di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità.

Sul Codice di comportamento devono essere programmate adeguate iniziative di formazione.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Con DPR 62/2013 è stato emanato il "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare.

L'ANAC con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento sulla base del Regolamento citato, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei codici etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come ad gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

D'altronde nella tavola delle misure n. 4 allegata al PNA, riepilogativa degli adempimenti relativi ai codici di comportamento, non è previsto alcun obbligo di conformarsi da parte delle Società di diritto privato in controllo pubblico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento con prescrizioni di tipo comportamentale che sono valutate efficaci ai fini della prevenzione di comportamenti corruttivi definiti dalla L.190/2012 e dal PNA.

9.6 Sistema disciplinare

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Per i Dipendenti il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Società, è conforme a quanto previsto dai CCNL di settore e allo "Statuto dei lavoratori".

Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento verrà trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie coerentemente con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ferma restando la promozione di azioni disciplinari connesse alla violazione del Codice Etico e di Comportamento, la Società nei casi accertati e dolosi di furto, omissione di doveri connessi all'ufficio, falsificazione o alterazione di documenti, di informazioni o di sistemi informatici, utilizzo improprio di informazioni riservate e di beni aziendali, appropriazione indebita di beni fisici e immateriali facenti parte del patrimonio aziendale, provvederà a intraprendere i provvedimenti disciplinari necessari ed eventualmente, secondo la gravità delle infrazioni commesse, a dare corso ad azioni legali nei confronti delle persone coinvolte, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie

9.7 Altri adempimenti delle società partecipate e controllate dalla PA

La legge 190/2012 stabilisce (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate.

Seppure non previsto dalla L. 190/2012, il PNA stabilisce la nomina di un Responsabile per l'attuazione del Piano (anche per tali società partecipate pubbliche) che può essere anche identificato con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 o con un suo componente o con un dirigente.

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013.

10. Attori di Biociclo nel contrasto alla corruzione

10.1 Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

L'art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del *Responsabile della prevenzione della corruzione* per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza (RPCT).

10.1.1 Requisiti e incompatibilità

Il Responsabile dell'attuazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione", di seguito "Responsabile della prevenzione della corruzione", deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia e indipendenza:** sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) **professionalità:** deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

10.1.2 Compiti e adempimenti del RPCT

Il "Responsabile della prevenzione della corruzione" svolge i seguenti compiti:

- a) elabora entro il 15 gennaio di ogni anno la proposta di piano, che deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione di Biociclo entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo variazioni comunicate da ANAC con proprio atto);
- b) supporta i Responsabili aziendali nell'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione, incentrati sui temi dell'etica e della legalità;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del "Piano triennale di prevenzione della corruzione";
- d) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;

- e) propone all'Amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- f) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'Amministrazione che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- g) propone la modifica del "Piano", anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- h) riferisce sull'attività svolta almeno annuale, in corrispondenza dell'approvazione del nuovo piano triennale e in ogni caso quanto l'Organo di indirizzo politico lo richieda;
- i) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal D. Lgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e dalla determinazione n.1134 del 8/11/2017, essendo stato nominato dall'Organo di amministrazione altresì Responsabile della Trasparenza (Dlgs. n. 33/13);
- j) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente "Piano", che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190".

Al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti, della Legge n. 190/12.

10.1.3 Funzioni, poteri e responsabilità del RPCT

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al RPCT deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane, e adeguate dotazioni strumentali e finanziarie.

La Legge ha considerato essenziale la figura del responsabile, come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico – Consiglio di amministrazione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- promuovere, d'intesa con il dirigente (responsabile) competente, la mobilità interna degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Qualora il RPCT fosse individuato in una figura interna dirigenziale, a fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, all'art. 1, c. 8, della L.190/2012 si prevede una responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

All'art. 1, c. 12 si prevede, inoltre, l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa per il caso in cui all'interno della società vi sia stata una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano triennale di prevenzione e di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'art. 1, c. 14, individua una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano" e una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala:

- (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Piano sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

È esclusa la responsabilità ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al c. 1 dell'art. 46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile".

L'esistenza di una responsabilità dirigenziale connessa alla predisposizione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza rende necessario un collegamento tra l'adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati nell'incarico dirigenziale, ai fini della retribuzione variabile e di risultato come previsto dai CCNL applicabili. Delibera di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione di Biociclo Srl.

Il provvedimento di nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione (CdA), quale organo d'indirizzo politico.

La nomina del Responsabile è comunicata al Comune di Castiglione dello Stiviere ed è pubblicata sul sito internet di Biociclo Srl.

10.2 Gli altri soggetti coinvolti

10.2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Biociclo Srl ("CdA") è l'organo d'indirizzo che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano della prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

10.2.2 Responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai Responsabili delle aree (processi e attività) a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono attribuite le seguenti responsabilità:

1. svolgono attività informativa nei confronti del RPCT con conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del PTPC, nonché l'obbligo di tempestiva comunicazione al RPCT di fatti o circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del presente PTPC.
2. partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT, anche mediante proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.
3. assicurano l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
4. adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

I Responsabili delle aree a rischio corruzione attestano di essere a conoscenza del PTPC e provvedono a darvi esecuzione.

In caso di conflitto d'interesse, i Responsabili delle aree a rischio devono astenersi dall'intraprendere qualunque processo decisionale, ai sensi del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società, segnalando tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale.

10.2.3 Dipendenti e collaboratori

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPC, segnalando le situazioni d'illecito al proprio responsabile o alla Direzione e i casi di conflitto d'interessi che li riguardano.

10.2.4 Referenti del RPCT

Il RPCT può nominare dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione.

I Referenti supportano il RPCT nelle funzioni di vigilanza e controllo del PTPC, riferendo a esso in modo da creare un meccanismo di comunicazione (input) e informazione (output) per l'esercizio dell'attività di prevenzione che sia diffuso in tutte le aree / uffici aziendali.

10.3 Validità e aggiornamenti

Il Piano proposto dal RPCT è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Biociclo entro il 31 gennaio di ogni anno¹ e comunicato all'Amministrazione vigilante.

Il PTPC ha validità triennale e deve essere aggiornato con cadenza annuale e ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società.

La caratteristica sostanziale del PTPC consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza almeno annuale i Referenti per la prevenzione della corruzione di Biociclo, mediante incontri con il RPCT effettuano una verifica della mappatura del rischio, in modo da garantire un costante monitoraggio dell'andamento dei processi delle funzioni aziendali a cui sono posti

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori ²:

¹ Art. 1, comma 8, L. n. 190/12.

5. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
6. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali della Società (es.: acquisizione di nuove competenze);
7. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
8. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA;
9. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PTPC del Comune di Castiglione delle Stiviere³.

10.4 Modello Organizzativo 231/01 e ODV

L'art. 1 del D. Lgs. 231/2001 prevede:

“Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Da tanto discende che il D. Lgs. 231/2001 si applica a:

- enti forniti di personalità giuridica (fondazioni e società di capitali);
- associazioni anche prive di personalità giuridica (associazioni, società di persone e società di fatto).

Non si applica, invece, a:

- Stato;
- enti pubblici territoriali;
- enti pubblici non economici;
- enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (come partiti politici e sindacati).

Dall'interpretazione della norma discende che sono soggetti alla disciplina anche gli enti pubblici economici che agiscono “*jure privatorum*”, mentre ne rimangono esclusi gli enti pubblici associativi (come ACI, Croce Rossa Italiana, ordini professionali e collegi istituzionali) nonché gli enti pubblici che erogano servizi a connotazione sociale (Aziende Ospedaliere, Scuole ed Università pubbliche). La giurisprudenza ha chiarito che il termine “ente” va riferito solo a soggetti metaindividuali. Ciò comporta che vi dev'essere sempre una netta distinzione soggettiva tra ente e autore del reato. Al contrario, soggiacciono al D.Lgs. 231/01:

- società di fatto;
- società a capitale misto, pubblico e privato;
- società capogruppo che dirigono e coordinano l'intero gruppo ponendosene a capo, se il reato è commesso nell'interesse di tutto il gruppo.

Dalla semplice lettura dell'Art. 1 emerge con chiarezza che BIOCICLO è tra gli enti cui si applicano le disposizioni del D.lgs. n°231/2001.

Legalità, irretroattività, tassatività

² PNA - § B.1.1.10.

³ Autorità Vigilante.

L'art. 2 del D.lgs. 231, invece, racchiude in sé i tre principi cardine del diritto penale, disponendo l'estensione all'ente del principio di legalità (la responsabilità dell'ente per il reato presupposto dev'essere prevista dalla legge), principio di irretroattività (la legge dev'essere entrata in vigore prima del reato commesso), principio di tassatività (comportamento espressamente previsto dalla legge).

Successione di leggi

In relazione al problema della successione di leggi il D.Lgs. 231/2001 richiama l'art. 2 del codice penale, stabilendo:

“Successione di leggi”

- 1) L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
- 2) Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
- 3) Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee. Da tanto consegue che in caso di abrogazione, l'ente non risponde e, se è stato condannato con sentenza irrevocabile, ne cessano l'esecuzione e gli effetti; nel caso in cui la legge esistente al momento del fatto e le successive siano diverse si applica all'ente la legge più favorevole, ma se vi è stata già condanna, essa permane.

Non si pone problema di successione di leggi in caso di leggi temporanee ed urgenti.

Interesse o vantaggio e soggetti autori del reato presupposto

L'art. 5 del D.lgs. 231/2001 prevede che:

*“L'ente è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*. Al riguardo appare fondamentale specificare il significato di “interesse” e “vantaggio”.

I soggetti autori del reato non devono aver agito per un fine personale o, comunque, estraneo all'ente. Ratio del D.lgs. 231/2001 è evitare che l'ente sia coinvolto nelle azioni illecite degli amministratori, non anche quella di punirlo quando in realtà è esso stesso vittima del reato.

Per *interesse* s'intende la proiezione finalistica di una condotta da valutarsi ex ante. Si tratta dell'interesse che l'ente, per il tramite dell'autore del reato, si prefigura prima della commissione dell'illecito.

Per *vantaggio* si intende il concreto risultato conseguito per effetto della condotta da accertare ex post (dopo la commissione). È quanto conseguito a seguito del reato, anche se non prefigurato prima della sua commissione.

L'ente, quindi, non risponde solo se l'autore del reato ha agito per un interesse proprio o di terzi, anche nel caso in cui abbia ricevuto dall'illecito un vantaggio (cd. vantaggio fortuito).

Per quanto riguarda i soggetti autori del reato l'ente risponde per i reati commessi dai soggetti di cui all'art. 5, cioè:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. Sono considerati “soggetti in posizione apicale” tutti coloro che concorrono a formare la volontà dell'ente e la

sua politica. Non importa la qualifica formale ricoperta, ma la funzione concretamente svolta. Soggetti in posizione apicale sono, pertanto, anche i soggetti che di fatto esercitano un dominio sull'ente o su una sua unità operativa.

Affinché un ente possa essere ritenuto responsabile devono, quindi, sussistere tre elementi correlati tra loro:



In virtù degli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n°231/2001 i reati presupposto che assumono rilievo possono così essere suddivisi:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione – aggiornati alla l. 190/2012 (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Reati informatici (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1);
- Reati societari - aggiornati con la previsione di cui alla l. 190/2012 (art. 25-ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Reati transnazionali (art. 3 e 10, legge n. 146/2006);
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita - nonché di auto-riciclaggio – aggiornati alla legge 186/2014 (art. 25-octies);
- Reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies);
- Reati di intralcio alla giustizia (art. 25-decies);
- Reati ambientali aggiornati alla legge n. 68 del 22 maggio 2015 (art. 25 -undecies);
- Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies).

I modelli organizzativi di gestione e controllo

Al ricorrere di talune circostanze, l'ente può beneficiare di un meccanismo esimente della responsabilità amministrativa. Tale esimente varia a seconda del soggetto – persona fisica che abbia commesso il reato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa dell'impresa sarà esclusa se l'impresa prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del reato;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'impresa, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza e Controllo, di seguito OdV);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui, invece, il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa (art. 7 comma 1 del decreto) sussiste nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che i soggetti apicali mantengono verso tali persone. Si prevede, però, all'art. 7 comma 2, che: *“in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'impresa, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La responsabilità dell'impresa è, infine, esclusa (art. 5 comma 2 del decreto) se gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Tuttavia, il ricorrere, accanto all'interesse o al vantaggio dell'ente, di un interesse personale dell'autore della condotta illecita o di terzi soggetti, non vale di per sé ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente che, come già rilevato, è autonoma rispetto a quella delle persone fisiche.

Il decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, il Modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio criminale debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prescrivere obblighi di informazioni nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee-Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati ed avallati dal Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3).

Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- SANZIONI PECUNIARIE (indicate in quote);
- SANZIONI INTERDITTIVE, consistenti nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive non sono previste in relazione a tutti i reati presupposto ed hanno, di solito carattere temporaneo;
- CONFISCA;
- PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

Le Linee Guida delle Associazioni di categoria

Nella predisposizione del suo Modello 231, BIOCICLO, oltre ad osservare le prescrizioni indicate dal Decreto, ha stabilito di seguire i principi espressi nelle linee guida predisposte da CONFINDUSTRIA, approvate dal Ministero della Giustizia il 17 aprile 2013.

Dette "Linee Guida" hanno ottenuto la dichiarazione di "idoneità" da parte del Ministero della Giustizia, poiché ritenute idonee al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 6.

Le citate "Linee Guida" rappresentano un parametro di riferimento in tema di predisposizione di modelli di organizzazione e gestione.

Gli aspetti salienti delle Linee Guida sopra menzionate sono:

- a) l'identificazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati- presupposto;*
- b) previsione e progettazione di protocolli diretti a programmare sia la formazione che l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire*
- c) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;*
- d) Corretto e completo funzionamento dei flussi di informazione e comunicazione;*
- e) Sistema disciplinare;*
- f) Organismo di vigilanza.*

Biociclo con Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 27.09.2018 ha approvato il Sistema unitario, unitamente all'Organismo di vigilanza monocratico.

Inoltre, con Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 13.11.2019, a seguito del suggerimento dell'ODV in occasione dell'audit del 28.10.2019, è stata modificata la frequenza di audit del ODV passando da bimestrali a quadrimestrali, aggiornando il documento di sistema.

L'Organismo di Vigilanza di BIOCICLO è, stante le dimensioni della società, monocratico. Il suo unico componente è esterno all'ente, data la difficoltà di reperire al suo interno funzioni che possano essere indipendenti e garantire la conseguente autonomia dell'organismo. Il Consiglio di Amministrazione sceglie il componente dell'Organismo di Vigilanza valutandone le competenze.

A seguito della selezione lo stesso Consiglio di Amministrazione procede al conferimento dell'incarico. L'incarico di componente dell'ODV può essere attribuito a: a) un avvocato esperto nella materia della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, iscritto da almeno tre anni all'Ordine degli avvocati, che non abbia mai svolto incarichi giudiziali o stragiudiziali per o contro l'ente e che sia in possesso di titoli in materia di sistemi di gestione aziendale oppure

b) un commercialista – revisore contabile, iscritto da almeno cinque anni presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, che non abbia mai prestato la propria attività a favore dell'ente oppure c) un consulente aziendale, con esperienza almeno decennale sui sistemi di gestione aziendale, che abbia titolo di auditor ambiente e sicurezza. Costituiranno titoli preferenziali il possesso della Certificazione *Accredia* come Lead Auditor e il possesso della qualifica di Lead Auditor di sistemi di gestione ambientale ISO 14000.

Il componente dell'ODV deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a) **indipendenza**: non deve trovarsi in conflitto di interessi con la società né appartenere o essere appartenuti ai vertici della stessa. Non può fare parte dell'ODV chi abbia rivestito cariche o ricoperto ruoli all'interno degli organi societari ; b) **professionalità**: deve possedere competenze specifiche in tema di attività di controllo (auditing, controllo di legalità, tecnico – contabile, direzionale e strategico); c) **onorabilità**: non deve aver riportato condanne penali per delitti non colposi con pena della reclusione non inferiore ad un anno; non deve trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non deve trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.; non deve essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione. Una volta selezionato il componente dell'ODV il Consiglio di Amministrazione procede alla sua nomina a mezzo di apposita delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la adeguatezza dell'ODV in ordine alla struttura organizzativa e ai poteri conferiti.

DURATA IN CARICA E REVOCA

Il componente dell'ODV resta in carica tre anni. Alla scadenza del triennio l'incarico non è più rinnovabile a meno che non vi sia deroga motivata da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione con propria delibera provvede alla revoca dell'incarico di membro dell'ODV in caso di:

- a) grave inadempimento dei doveri di vigilanza e di verifica dell'efficace attuazione del modello;
- b) sentenza di condanna contro l'ente per la commissione di un reato - presupposto agevolato da gravi inadempienze dell'ODV;
- c) sentenza di condanna o, comunque, perdita del requisito della onorabilità;
- d) provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento;
- e) incompatibilità con l'incarico, anche per legami personali o professionali instaurati con appartenenti ai vertici dell'ente e/o con i soggetti sottoposti al suo controllo;
- f) conflitto d'interessi con la società. Del provvedimento di revoca vanno informati il collegio sindacale e l'assemblea dei soci.

REGOLAMENTO INTERNO E COMPENSO DEI COMPONENTI

A seguito della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, l'ODV deve dotarsi di un regolamento interno che assicuri la sua indipendenza e il suo funzionamento. In esso andranno precisati:

- funzioni e poteri dell'ODV;
- modalità di convocazione;
- calendario e frequenza delle riunioni ordinarie (non inferiori a sei nell'arco dell'anno);
- comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale;

- coordinamento con gli altri organi sociali;
- acquisizione di informazioni e dati dalle funzioni aziendali;
- funzioni ispettive;
- modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni. Il Consiglio di Amministrazione con delibera stabilisce il compenso del componente dell'ODV. È vietato attribuire premi o altro tipo di retribuzione in misura variabile o comunque connessa alle performances realizzate dall'ente.

AUTONOMIA DI SPESA

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stanziava un budget da attribuire all'Organismo di Vigilanza. Il budget deve essere idoneo ad assicurare che l'Organismo di Vigilanza possa prendere le proprie decisioni in piena autonomia.

Il budget, una volta quantificato, anche su indicazione e consiglio dell'ODV, deve essere accantonato. In casi straordinari di necessità ed urgenza l'ODV può sostenere spese non coperte dal budget annuale.

COMPITI ATTRIBUITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV deve vigilare e controllare: a) i processi aziendali a rischio reato; b) il rispetto dei protocolli adottati e del codice etico; c) i documenti e le informazioni provenienti dai responsabili delle diverse aree funzionali; d) l'adeguatezza della strumentazione di supporto e del modello organizzativo nel suo complesso; e) la revisione del modello, dopo averne riscontrato la sua obsolescenza o la necessità di integrazioni, modifiche o aggiornamenti. Esso, inoltre, deve: f) vigilare sul sistema delle deleghe; g) predisporre un piano annuale delle verifiche, indicando le attività ispettive che intende compiere; h) effettuare verifiche sul grado di conoscenza e la comprensione del modello da parte del personale, predisponendo programmi annuali di formazione coordinandosi con la funzione aziendale all'uopo preposta; i) valutare eventuali informazioni circa la violazione o l'inosservanza del modello; j) proporre alla funzione aziendale competente l'avvio del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare. L'ODV deve solo sorvegliare e riferire al C.D.A., l'unico a poter paralizzare le potenziali illegalità riscontrate.

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E MODALITÀ DI EMERSIONE E RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'ODV, secondo quanto previsto nei protocolli di cui BIOCICLO S.R.L. si è dotata. L'obbligo informativo pende, in primo luogo, in capo alle funzioni aziendali, istituite e nominate responsabili dell'unità operativa e/o organizzativa a rischio reato e riguarda:

- 1) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dai responsabili per dare concreta attuazione ai protocolli. I responsabili con periodicità semestrale devono inviare all'ODV report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio effettuata e indici consuntivi; 2) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle attività controllate;
- 3) tutte le informazioni relative ad attività dell'ente a rischio reato, come ad esempio: richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti; richieste di assistenza legale; provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gara o trattativa privata. In secondo luogo, tutti i componenti di BIOCICLO S.R.L. hanno l'obbligo di denunciare le violazioni al modello, del codice etico e dei protocolli, anche solo sospette, pena l'irrogazione di sanzioni.

Le denunce possono essere effettuate: a) al proprio diretto superiore, il quale ha l'obbligo di riferire immediatamente all'ODV; b) da chiunque, anche in forma anonima, direttamente all'ODV accedendo al sito aziendale nell'apposito spazio oppure con altro mezzo idoneo (lettere, avvisi...). La denuncia, ove non sporta per finalità illecite o diffamatorie, non darà luogo ad alcuna ritorsione. Ricevute le informazioni o a mezzo dei responsabili di funzione o a mezzo denuncia, l'ODV : 1) ne dà avviso al responsabile dell'unità operativa e/o organizzativa, qualora non ne sia a conoscenza; 2) ne verifica l'attendibilità; 3) ne dà comunicazione al CDA, affinché adottati i provvedimenti reputati opportuni. Tutta l'attività dell'ODV deve essere verbalizzata. Annualmente l'ODV riferisce al CDA circa l'attività svolta e i risultati ottenuti.

11. Adempimenti in tema di trasparenza

11.1 Responsabile della trasparenza e suoi adempimenti

L'art. 10 del d.lgs. n. 33 prevede che il ruolo di Responsabile della trasparenza sia svolto, di norma, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e che il Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I.) costituisca, di norma, una sezione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione.

In tale veste il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha il compito di:

10. provvedere all'aggiornamento del Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I.); al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
11. controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
12. segnalare all'organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione), all'O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
13. controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Responsabili di Biociclo garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPCT ha facoltà di nominare propri Referenti Anticorruzione e per la Trasparenza, che hanno obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e aggiornare nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il RPCT non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi di legge.

La Società ha provveduto all'adeguamento del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Trasparenza". Le funzioni e gli uffici di Biociclo eseguono un processo di raccolta e monitoraggio interno tra tutti gli uffici interessati, pubblicando quanto richiesto e implementando le esistenti sottosezioni del sito.

Tutti i file e gli elenchi presenti sul sito istituzionale devono essere pubblicati in formato aperto come previsto dalla normativa in materia.

Tutti i Responsabili aziendali devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare collaborando al periodico monitoraggio e predisponendo le informazioni richieste.

11.2 Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 190/2012

Come specificato dalla Determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.

A seguito della pubblicazione della determinazione n.1134 del 8/11/2017, risulta confermata la distinzione operata con la determinazione n. 8/2015 tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Per quanto attiene gli obblighi di pubblicazione si fa riferimento all'allegata tabella della determinazione n.1134 del 8/11/2017.

12. Gestione dei rischi

12.1 Attività oggetto di gestione dei rischi

Biociclo ha ritenuto a rischio corruzione i processi inerenti l'articolo 1 comma 16 lett. b), c), d) della L. n. 190/2012, in quanto compatibili con le attività della Società come previste nello Statuto.

12.2 Individuazione delle attività a rischio reato

In particolare, le aree esaminate sono state le seguenti:

• **AREA (A) Acquisizione e progressione del personale:**

- 1 Assunzione / reclutamento del personale a tempo indeterminato
- 2 Progressione di carriera

• **AREA (B) Affidamento di lavori, servizi e forniture:**

- 3 Affidamento di forniture, servizi, lavori
- 4 Affidamento altri incarichi professionali
- 5 Pagamenti
- 6 Emissione note di credito

• **AREA (C) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:**

Nessun processo.

• **AREA (D) Altri processi**

- 7 Predisposizione buste paga e rimborsi
- 8 Gestione della cassa
- 9 Gestione richieste di accesso agli atti
- 10 Accettazione e controllo dei rifiuti compostabili
- 11 Verifiche ispettive di soggetti pubblici

Le attività di cui sopra sono aggiornate con cadenza annuale.

12.3 Risultati della gestione dei rischi

Biociclo Srl, unitamente al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ha prodotto anche il documento denominato "Gestione dei rischi" in cui sono riportate in via sintetica le seguenti attività condotte da Gruppo di lavoro appositamente formato :

- Mappatura dei processi sensibili (sono stati individuati 11 processi a rischio sulla base di una serie di interviste i cui verbali con gli Amministratori e i Responsabili funzionali sono parte integrante del presente Piano Triennale),
- Valutazione del livello di rischio (individuazione della gravità o dell'entità del rischio: basso, medio, alto per ogni processo),

- Misure di mitigazione da attuare (il rischio basso è stato ritenuto un rischio accettabile essendo state poste in essere tutte le misure valutate necessarie e sufficienti per impedire l'evento, qualora sia stato rilevato un rischio superiore – medio o alto – è stato necessario prendere la messa in campo delle ulteriori misure di mitigazione, qui riportate).

13. Reati e comportamenti rilevanti

13.1 Delitti contro la Pubblica Amministrazione e malfunzionamento amministrativo

Il presente “Piano per la prevenzione della corruzione” ha una finalità di prevenzione e di contrasto a fenomeni corruttivi e di trasparenza nella conduzione delle attività sociali poiché la Società è da considerare “ente di diritto privato in controllo pubblico” (legge 190/12).

Il codice penale disciplina i delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione prevedendo al Capo I quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-335bis) e al Capo II quelli dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356).

In questo senso sono stati presi in considerazione i reati indicati nel Capo I, Titolo II del Codice penale ovvero quei reati, altrimenti indicati dalla legge 190/12, che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dalla Società e rintracciabili in alcuni reati del Capo II, Titolo II del Codice penale

Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato e includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Da ciò consegue che le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il PNA prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale o regionale/locale siano tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

In virtù di quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012, nel Libro II, Titolo II, Capo I codice penale e in considerazione della realtà operativa propria della Società, le figure di delitti in danno della Pubblica Amministrazione che possono assumere rilievo in quanto commesse da soggetti appartenenti a Biociclo sono individuate nelle seguenti fattispecie di reato:

13.2 I Reati rilevanti

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso il funzionamento dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versa, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

Può dunque integrare il delitto in parola l'omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato "traffico di influenze illecite".

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

14. Pubblicazione

Il PNA prevede che i *"Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale"* (§ 3.1 pag. 34).